

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 61, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l'allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858 ⁽¹⁾, secondo cui il costruttore del veicolo deve rendere disponibile il flusso di dati diretto del veicolo tramite una porta di trasmissione dati seriale standardizzata ai fini delle OBD [informazioni diagnostiche di bordo], della diagnostica, della riparazione e manutenzione dei veicoli, anche alla luce delle prescrizioni che il costruttore deve rispettare per garantire la sicurezza generale del veicolo di cui all'allegato II, parte I, voce 63, del medesimo regolamento

- in combinato disposto con il regolamento n. 661/2009 ⁽²⁾ per quanto riguarda i veicoli omologati prima del 6 luglio 2022, in particolare il suo articolo 5, paragrafo 1, e
- in combinato disposto con il regolamento 2019/2144 ⁽³⁾ in vigore a decorrere dal 6 luglio 2022, in particolare il suo articolo 4, paragrafi 4 e 5,

debba essere interpretato nel senso che il costruttore del veicolo deve sempre garantire, anche nell'attuazione di adeguate misure di sicurezza, che tali OBD, la diagnostica, la riparazione e manutenzione del veicolo, incluse le operazioni di scrittura necessarie a tal fine, siano consentite ai riparatori indipendenti con l'ausilio di uno strumento di diagnosi universale e generico, senza la necessità che vengano soddisfatti i requisiti, non espressamente previsti dal regolamento, di un collegamento via Internet di detto strumento a un server designato dal costruttore del veicolo e/o di una previa registrazione personale dell'utente presso detto costruttore.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU 2018 L 151, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU 2009 L 200, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU 2019 L 325, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 10 maggio 2022 — PM / Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

(Causa C-304/22)

(2022/C 318/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin (Germania).

Parti

Ricorrente: PM

Convenuta: Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Parte interessata: CM

Questioni pregiudiziali

Ai fini dell'interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), 2, punto 4, 21 paragrafo 1, e 46 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000⁽¹⁾, vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se lo scioglimento del matrimonio di cui agli articoli 82, 87, 89 e 90 del Código Civil spagnolo rappresenti una decisione di divorzio ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo scioglimento del matrimonio di cui agli articoli 82, 87, 89 e 90 del Código Civil spagnolo debba essere trattato in conformità alla disposizione dell'articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis concernente gli atti pubblici e gli accordi.

⁽¹⁾ GU 2003, L 338, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 5 maggio 2022 — ZL, KU, KM / Provident Polska S.A.

(Causa C-321/22)

(2022/C 318/37)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parti

Attrici: ZL, KU, KM

Convenuta: Provident Polska S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che ammette la dichiarazione di abusività di una clausola contrattuale che concede ad un professionista una commissione o spese di un'entità palesemente eccessiva rispetto al valore del servizio da esso prestato.
- 2) Se l'articolo 7, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di diritto nazionale o all'interpretazione giurisprudenziale di tali disposizioni nazionali ai sensi delle quali la sussistenza dell'interesse ad agire del consumatore costituisce una condizione necessaria perché sia accolta la domanda, proposta dal consumatore nei confronti del professionista, di accertamento della nullità o dell'inefficacia di un contratto o di una sua parte, contenente clausole contrattuali abusive.
- 3) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e i principi di effettività, di proporzionalità e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ammettono che un contratto di prestito, la cui unica clausola contrattuale che stabilisce le condizioni di rimborso del prestito sia dichiarata abusiva, non possa rimanere in vigore dopo l'esclusione di tale clausola e che, quindi, sia nullo.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 13 maggio 2022 — Z. sp. z o.o. / A. S.A.

(Causa C-326/22)

(2022/C 318/38)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie